



COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO

Provincia di Varese
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Lavori pubblici - Edilizia e Urbanistica - Ecologia

ORDINANZA N° 1 / 2012

PROVEDIMENTI CONTRO LA DIFFUSIONE E LA PROLIFERAZIONE DELLA PIANTA "AMBROSIA"

IL SINDACO

Premesso che:

- in questi ultimi anni il numero di soggetti che sviluppano allergie al polline di Ambrosia è in continua crescita ed attualmente risulta essere la prima causa di pollinosi;
- le allergie da Ambrosia si manifestano con sintomi a volte fortemente invalidanti che rappresentano un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili;

Considerato che:

- l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- i siti preferenziali di crescita dell'Ambrosia sono i terreni incolti, le aree verdi abbandonate, le aree industriali dimesse, le terre smosse dai cantieri, i cigli stradali, i campi coltivati con semine rade, le rotatorie e gli spartitraffico, le massicciate ferroviarie, gli argini di canali, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate e semiabbandonate;

Rilevato che:

- l'incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione delle piante;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio periodico (due o tre tagli) tra luglio e settembre delle aree incolte può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta;

Ritenuto di dover disporre in via contingibile ed urgente misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia e contenere la aerodispersione del suo polline al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Ritenuto pertanto di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia, coincidente con il mese di Settembre;

Vista l'Ordinanza n. 25522 del 29.3.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

Viste le linee guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto D.g. sanità n. 7257 del 04/05/2004, in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

Vista la nota dell'ASL di Varese in data 18/05/2012 prot. 2012/014ISP0040533 e l'allegata comunicazione della DG sanità della Regione Lombardia – U.O. Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria, prot. H1.2012.0012379 del 18/04/2012, in merito alla problematica inerente la diffusione dell'Ambrosia, nella quale sono descritti i provvedimenti che devono essere assunti a livello comunale ed i metodi di contenimento che possono essere adottati;

Visto il Regolamento Locale di Igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Visto l'art. 50, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 117 del d.Lgs. 31/03/98 n. 112;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 50/2003 convertito dalla Legge 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo le procedure previste dalla Legge n. 689/1981;

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
 - ai proprietari di aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
 - agli Amministratori di condominio;
 - ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie e ferroviarie;
 - al Responsabile dell'A.N.A.S. - Compartimento Regionale per la viabilità -;
 - al Responsabile Settore Viabilità e Trasporti – Zona n° 6 della Provincia di Varese;
 - al Responsabile delle FerrovieNord - Società del Gruppo FNM S.P.A.
1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
 2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Sanità (prot. H1.2012.0012379 del 18/04/2012);
 3. di effettuare gli sfalci **prima della maturazione delle infiorescenze** (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) **e assolutamente prima dell'emissione di polline**. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:
 - **I° sfalcio** ultima settimana di luglio
 - **II° sfalcio** tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto
 4. di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'ambrosia indicati nell'Allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Sanità (prot. H1.2012.0012379 del 18/04/2012), secondo le seguenti specifiche:
 - **in ambito agricolo**: trinciatura, diserbo, aratura e discatura
 - **in ambito urbano**: pacciamatura ed estirpamento
 5. di concedere, per il solo ambito agricolo, **l'esecuzione di un solo intervento** da effettuarsi nella **prima metà di agosto**, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo ed intervento sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre;

INVITA

la cittadinanza a:

- eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
- curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di *Ambrosia artemisifolia*

AVVERTE

la cittadinanza che:

1. chiunque violi le presenti disposizioni – non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di *Ambrosia* – sarà punibile con una sanzione amministrativa:
 - da € 50,00 a € 200,00 per un'area fino a 2000 mq;
 - da € 200,00 a € 500,00 per un'area oltre i 2000 mq.
2. qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

RAMMENTA

Che il servizio di Polizia Locale, per quanto di competenza, è tenuto a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'Ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Cocquio Trevisago;

La trasmissione del presente atto al Prefetto di Varese, all'ASL della Provincia di Varese, al servizio di Polizia Locale, nonché ai responsabili di ANAS, Provincia e Ferrovienord.



IL SINDACO

Dott. Mario Ballarin

Cocquio Trevisago, 21 giugno 2012